

## **Riflessioni sul valore delle pronunce straniere in tema di esposizione del crocifisso**

di Francesco Patruno \*

(30 novembre 2003)

1. I contributi che mi precedono hanno messo in luce taluni interessanti profili della vicenda relativa all'ordine di *rimozione* del Crocifisso nella scuola elementare di Ofena. A parte gli aspetti già trattati da altri concernenti la discutibile e discussa ordinanza cautelare del Giudice aquilano, per i quali rinvio ad alcuni recenti contributi (1, 2), giova evidenziare come sia almeno aprioristico il ritenere che la presenza di un'immagine simbolica, qual è il Crocifisso, possa costituire una restrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni religiose.

Per alcuno è difficile riconoscere un mero dato di fatto. Cioè che la cultura europea ed in particolar modo quella italiana è tributaria a ciò che il Crocifisso rappresenta. L'arte pittorica e scultorea, la musica, la letteratura, l'architettura e molte fra le espressioni più alte dell'animo umano hanno avuto origine nell'ambito propriamente cristiano, tanto da esserne impregnate. Altre espressioni culturali e religiose, pur rispettose, non hanno avuto un'influenza paragonabile a quella operatasi nella cultura europea ed italiana a seguito della diffusione del Cristianesimo. È per questo che, a prescindere dal credo religioso professato da ognuno, in un luogo formativo delle coscienze e delle menti delle giovani generazioni, il Crocifisso merita di essere affisso. È un tributo ad una cultura; anzi ne è autorevole sintesi.

Tale realtà è stata posta in rilievo recentemente dal Papa. In margine all'**udienza del 31.10.2003, concessa ai partecipanti alla conferenza dei Ministri dell'Interno dell'U. E.**, Egli ha avuto modo di affermare che «... Il riconoscimento dello specifico patrimonio religioso di una società richiede il riconoscimento dei simboli che lo qualificano. Se, in nome di una scorretta interpretazione del principio di eguaglianza, si rinunciasse ad esprimere tale tradizione religiosa ed i connessi valori culturali, la frammentazione delle odierne società multiethniche e multiculturali potrebbe facilmente trasformarsi in un fattore d'instabilità e, quindi, di conflitto. ...». Ed ancora, nel **Messaggio inviato al Card. Paul Poupard del 3.11.2003**, il Papa ha dichiarato: «... Insieme a tutti gli uomini di buona volontà, [i cristiani] sono chiamati a costruire una vera "casa comune", che non sia solo edificio politico ed economico-finanziario, ma "casa" ricca di memorie, di valori, di contenuti spirituali. Questi valori hanno trovato e trovano nella Croce un eloquente simbolo che li riassume e li esprime ...».

Per un cristiano, il simbolo del Crocifisso assume una valenza religiosa. Per un laico o per un seguace di un'altra fede, esso ha soltanto un significato culturale, meglio è la sintesi di certi valori, che prescindono da una certa credenza, nei quali gli italiani si riconoscono. E questi ideali sono di natura squisitamente culturale e storica. Basti solo pensare all'idea di dignità della persona umana, che è una concezione tipicamente cristiana, ignota totalmente o parzialmente ad altre fedi ed ideologie.

Non è un caso se un laico, come l'on.le Vittorio Sgarbi, abbia potuto tranquillamente dichiarare che «Tutto quello che noi studiamo si chiama Dante Alighieri, la "Divina Commedia", si chiama Torquato Tasso, "La Gerusalemme liberata", si chiama Ugo Foscolo, "I sepolcri", si chiama Michelangelo, "Il Giudizio Universale". Tutta la cultura italiana è costruita sul pensiero cristiano. Allora io dovrei in una scuola insegnare che quell'origine di tutta l'arte, di tutta la letteratura, va tolta? ... A scuola vado per imparare, e studio i testi della civiltà italiana, che è civiltà cristiana» (V. Sgarbi, *L'arte e la nostra civiltà sono figlie del Crocifisso*, in *La Padania*, 31.10.2003, 1). Lo stesso pensiero è espresso da un insigne giurista cattolico e Presidente emerito della Corte Costituzionale, il prof. Francesco Paolo Casavola, per il quale, «vietare la presenza del Crocifisso in una scuola equivale a negare che la nazione italiana sia identificabile culturalmente» (F. P. Casavola, *Questa non è una lite tra privati*, in *Il Messaggero*, 27.10.2003, 1).

In quest'ottica, quindi, possono correttamente leggersi, senza pregiudizio alcuno, i tanto criticati pareri del **Consiglio di Stato del 1988** e dell'**Avvocatura di Stato di Bologna del 2002**. Il supremo organo di consulenza e giustizia amministrativa, in effetti, esordiva, nel suo parere, affermando che l'affissione del Crocifisso e della Croce in genere, «a parte il significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà della cultura cristiana nella sua radice storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa».

L'allora Ministero P.I., a seguito del parere autorevolmente espresso dal Consiglio di Stato, ne recepiva i contenuti in

apposita circ. min. 9.6.1988 n. 157, con la quale era ribadita la legittimità dell'esposizione di questo simbolo nelle aule scolastiche.

Ma i ricordati pareri sono troppo spesso sbrigativamente liquidati, senza alcuna valida motivazione giuridica, per il semplice motivo ... che vanno controcorrente. Come notato sempre da Casavola, con riguardo all'ordinanza del giudice abruzzese, si osserva che essa possa trovare consenso soltanto in due categorie di persone: «in chi è pregiudizialmente ostile alla Chiesa Cattolica, e quindi ogni scacco che questa subisce è salutato come liberatorio da un'egemonia religiosa, rispetto ad altre fedi che le si preferiscono; e in chi, in nome di una globalizzazione indifferenziata di tutte le religioni, attende il giorno ch'esse siano completamente bandite. Si tratta nell'un caso e nell'altro di complessi psicologici» (*Ibidem*).

Qui sta la ragione della svalutazione (giuridica) compiuta nei riguardi dei citati autorevoli pareri e nell'esaltazione di alcune pronunce giurisdizionali estere.

2. Fatta questa doverosa premessa, pare opportuno puntualizzare un aspetto non secondario.

Nella presente questione riguardante l'affissione o meno dei Crocifissi, infatti, si è soliti invocare a sostegno della rimozione dei medesimi alcuni precedenti concernenti altre esperienze giuridiche, come quella svizzera, quella tedesca, quella francese, dimenticandosi dell'esperienza spagnola.

Orbene, a tal riguardo può osservarsi che la comparazione tra decisioni di organi giurisdizionali di altri Paesi non è sempre utile, dal momento che si tenta, assai spesso, di affiancare ed equiparare ordinamenti tutt'altro che assimilabili. È stato osservato in proposito che «sembra impossibile ... scindere» esperienze diverse «dal contesto socio-culturale nel quale sono nate, essendo esse assai spesso dissimili da quella italiana. Un loro generico richiamo ed una piatta trasposizione in Italia, appare, oltre che improprio ed azzardato, anche abusivo» (**R. Coppola, *Il simbolo del Crocifisso e la laicità dello Stato***).

Trattasi di un prudente richiamo, al quale non possiamo sottrarci come giuristi.

È chiaro, perciò, che non potranno invocarsi le decisioni e normazioni, che non provengano da un substrato culturalmente assimilabile a quello del nostro Paese. Per rendersi conto di questa realtà basti considerare le diverse premesse ideologiche, intorno al fenomeno religioso ed ai diritti soggettivi, da cui muovono Stati, ad es., come la Francia e la Germania. Nella prima, patria della «laicità» (o, forse, sarebbe meglio dire "laicismo"), in una visione ereditata dall'Illuminismo d'ispirazione massonica e dalla Rivoluzione francese, «la sphère publique doit être "neutralisée"; la liberté de religion ne s'exerce que dans la sphère privée» (J. M. Woehrling, *Neutralité culturelle et mission culturelle de l'État : réflexions sur l'arrête de la Cour Constitutionnelle allemande relatif aux crucifix dans les écoles*, in *Rev. dr. can.*, 2000, 29); le Chiese sono, in un certo qual senso, "strutture di Stato"; la loro presenza si giustifica nella misura in cui rientrano in questo quadro. In Francia, inoltre, alla scuola pubblica si riconosce un ruolo peculiare, nella migliore tradizione illuminista: vale a dire quello di affrancare, di emancipare le giovani generazioni dall'influenza, suppostamente problematica per la crescita, della cultura d'origine, dalla mentalità familiare o locale (*Ibidem*, 33). Per questo, in tale Paese non è ammesso alcun simbolo religioso nelle scuole e negli pubblici, sia esso il Crocifisso o, *mutatis mutandis*, lo chador.

In Germania, per contro, le concezioni sono invertite. L'«État doit être actif. Il est le chef de la grande symphonie des libertés dans laquelle chacun doit pouvoir jouer sa partition sans que l'ensemble ne devienne une cacophonie» (*Ibidem*, 29-30). Lo Stato costituzionale e la scuola pubblica sono al servizio dei valori espressi dalla società, «valeurs qui sont supérieures et extérieures à cet État dans la mesure où elles expriment la culture, l'identité, l'histoire, l'éthique et donc aussi les orientations religieuses de cette Société» (*Ibidem*). In tale diverso contesto, lo Stato tedesco ha come compito suo proprio quello di preservare l'eredità storica dominante, la quale corrisponde a quella della maggioranza della popolazione, vale a dire la tradizione cristiana ed occidentale. Pertanto, non è insolito, in questa concezione, che si creino scuole pubbliche *cristiane*, che non compromettono la formazione dei non-cristiani, appunto perché questi accettano i referenti cristiani, impartiti nell'insegnamento, quali referenti culturali comuni alla società tedesca (*Ibidem*, 31). Questa diversa realtà emerge con chiarezza nel *Preambolo* alla Legge fondamentale adottata il 23.5.1949, in cui è sancito che la medesima è adottata dal popolo tedesco «cosciente della sua responsabilità dinanzi a Dio ed agli uomini». La Costituzione della Baviera riconosce poi alla Chiesa, in virtù dell'art. 135 introdotto nel 1975, il diritto di esercitare «un'influenza appropriata nell'educazione dei fanciulli».

Le realtà tedesca e francese non appaiono, pertanto, assimilabili, essendo ispirate da diverse concezioni. Ciò avalla la convinzione surriportata, cioè che è utopico ed irrealistico trasferire da un Paese ad un altro esperienze giuridiche maturate nel primo, tanto non vale soltanto nella tematica che ci interessa.

Per la verità, anche all'interno degli stessi Land tedeschi il fenomeno appare variegato e non uniforme. Così, ad es., in Baviera si sono avute ferme e vivaci proteste dinanzi alla decisione della Corte costituzionale federale del 1995 dichiarante l'illegittimità dell'affissione della Croce o del Crocifisso nelle aule scolastiche bavaresi, mostrando in tal maniera la permanente rivendicazione identitaria di quel Land di fronte allo Stato federale centrale, i cui interventi sono sempre più mal accettati (*Ibidem*, 23).

3. Il richiamo alla decisione tedesca offre, invero, lo spunto per qualche breve riflessione in proposito. Nella sentenza della Corte costituzionale federale (*Bundesverfassungsgericht*), 16.5.1995, pubblicata il 10 agosto successivo, l'Alta Corte, a maggioranza, accoglieva il ricorso costituzionale avverso la decisione della Corte amm. d'appello della Baviera 3.6.1991 e la decisione del Trib. amm. bavarese 1.3.1991. Nella fattispecie due genitori, in nome e per conto anche dei loro figli minori, seguaci della filosofia antroposofica, si erano fermamente opposti all'affissione del Crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai loro bambini. A causa di ciò, i genitori furono obbligati a far frequentare ai propri figli delle scuole private, con gravi oneri economici a loro carico. Per questo, si rivolsero al Tribunale amministrativo bavarese affinché la Croce fosse rimossa, durante il periodo di scolarità dei loro figli, dall'insieme delle aule che essi frequentavano all'epoca ed in quelle che avrebbero frequentato. Il Tribunale amministrativo rigettava la loro richiesta, asserendo che l'affissione della Croce non comprometteva l'educazione impartita ai loro figli né violava i diritti fondamentali dei bambini. La semplice rappresentazione d'una Croce - si assumeva - non implica un'identificazione con le idee che essa incarna né rappresenta una confessione religiosa determinata né è un mezzo di proselitismo. Piuttosto, essa è l'oggetto essenziale della tradizione cristiana occidentale in generale e, quindi, un bene comune di quest'insieme culturale, da tutelare come tale. Peraltro - si aggiungeva - i ricorrenti non potevano pretendere che fosse data la priorità assoluta alla loro libertà di coscienza negativa a danno della libertà di coscienza positiva degli (altri) studenti, che erano istruiti nella confessione religiosa alla quale dichiaravano di appartenere. Al contrario, da parte dei ricorrenti si doveva mostrare spirito di tolleranza e considerazione per le convinzioni religiose altrui. Anche la Corte amministrativa d'appello rigettava l'impugnativa della decisione ricordata.

La Corte costituzionale federale accoglieva, per contro, il loro ricorso, statuendo che la Croce non poteva essere considerata un mero simbolo culturale, quanto piuttosto il contenuto essenziale della convinzione cristiana che, certamente, ha impregnato la cultura occidentale, sebbene alcuni rigettino tale impostazione e visione del mondo e dei rapporti sociali. La decisione fu assunta dalla *Bundesverfassungsgericht* con una maggioranza di cinque giudici su otto. Nelle opinioni dissenzienti (Seidl, Söller e Haas) si osservava come non si tenesse conto, tra le altre cose, della realtà bavarese. In quella regione, gli studenti, che quotidianamente si recano a scuola, si confrontano continuamente con il simbolo della Croce, trovandolo di frequente esposto sulle strade, negli uffici pubblici, negli ospedali, nelle case di ritrovo, nei municipi, negli alberghi e negli appartamenti privati. In tali circostanze, dunque, la Croce nelle aule scolastiche conservava un carattere usuale, non costituendo un portato "missionario".

Questa "lontananza" dell'Alta Corte tedesca dalla realtà locale bavarese ha anche una spiegazione politico-religiosa. La Baviera, infatti, è un Land cattolico in uno Stato, come la Germania, a vocazione protestante. È ben nota la generale avversione protestante alle immagini e alle rappresentazioni sacre. Avversione che, in nome della plumbea austerità dei "riformatori", costringerà l'arte a svilupparsi soltanto in musica, svilendo le arti figurative. Non è un caso, infatti, se la prima delle famose 95 tesi di Lutero, affisse la notte di Ognissanti del 1517 alla porta della chiesa di Wittemberg, dichiarasse a chiare lettere che «... tutta la vita del cristiano deve essere una penitenza ...».

Nell'ottica tipicamente protestante, il fenomeno religioso si svolge soltanto a livello morale, affettivo e sentimentale; la ragione e la volontà restano fuori del convertito, che resta in balia della cultura e del potere del mondo. Quello dei "riformatori" è, se si vuole, una riduzione dell'elemento religioso ad esperienza sostanzialmente individuale ed emozionale, che non valica né deve oltrepassare la soglia soggettiva della propria coscienza; il confinamento della Religione nel *privato* o peggio nella sfera del *soggettivo*, dell'*irrazionale*, dell'*opinabile*, dell'*esistenziale*, del *personale*. Ciò fa sì che le stesse espressioni religiose, o quelle che le evocano seppur lontanamente, siano da rigettare e da confinare nel privato della coscienza del singolo.

Alla luce di queste considerazioni pare ragionevole affermare che, mentre le decisioni degli organi bavaresi potevano dirsi rispettose dell'ambiente culturale del Land, non altrettanto può dirsi per la sentenza della Corte costituzionale,

essendo divergente il substrato culturale e religioso da cui partivano i giudici dell'Alta Corte.

Anche in Spagna - realtà quest'ultima per molti aspetti simile a quella italiana - fu proposta una questione analoga. Nella fattispecie, sulla base del principio dell'aconfessionalità dello Stato iberico, era stata soppressa dallo Stemma di Valencia (amministrazione ed Università) l'immagine della Vergine della Sapienza, che vi campeggiava sin dalla seconda metà del '700. Il Trib. Supr. Spagnolo, III Sala, 12.6.1990, affermò che l'effigie della Madonna nello stemma valenciano atteneva al patrimonio comune tradizionale di quella regione e della Spagna in generale, indipendentemente dal significato religioso che l'immagine poteva assumere per la confessione cattolica; valore culturale che la Costituzione spagnola ordina di conservare e proteggere all'art. 46 [«Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio»].

Non è, perciò, *esportabile* alla realtà italiana quanto statuito dall'Alta Corte tedesca nel '95. Parimenti non è neppure accostabile la realtà svizzera, pure richiamata in questo tema, per le medesime ragioni. Si tratta, perciò, di trasposizioni infelici, che ignorano le premesse socio-culturali. Pare, per contro, accostabile alla realtà italiana quanto stabilito dai giudici amministrativi bavaresi per l'intrinseca identità socio-culturale ed affinità con quel Land, nonché da quelli iberici.

Forum di Quaderni Costituzionali

Costituzionali